Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 14 luglio 1924** — **Numero 164**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582, che approva la nota esplicativa alla voce n. 41 della tariffa dei dazi doganali da applicare in Tripolitania ed in Cirenaica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio scorso anno, n. 179, là dove dice: « Gli oli vegetali, escluso quello di lino, *destinato* ad uso industriale diverso dalla preparazione », deve leggersi: « Gli oli vegetali, escluso quello di lino, *destinati*, ecc. ecc. », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1088.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1086**.
Riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572, concernente l'ordinamento degli uffici del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 471, di proroga del termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del Fondo per il culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici della Direzione generale del Fondo per il culto sono soppressi col 31 dicembre 1924.

Il patrimonio amministrato dalla detta Direzione generale costituirà un ente autonomo, annesso al Ministero della giustizia e degli affari di culto, mantenendo il titolo di Fondo per il culto, col proprio Consiglio di amministrazione e con bilancio separato e distinto da quello statale.

Tale patrimonio sarà gestito dal direttore generale degli affari di culto dell'anzidetto Ministero, con la qualità di amministratore, secondo i fini stabiliti dalla legge 7 luglio 1866, numero 3036.

Lo stesso direttore generale, nella su espressa qualità di amministratore del Fondo per il culto, avrà anche la gestione del Fondo speciale di religione e beneficenza per la città di Roma, ai termini delle leggi 19 giugno 1873, numero 1402 e 14 luglio 1887, n. 4728.

L'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma è parificata nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dello Stato, e conserva le esenzioni ed agevolazioni fiscali ad essa riconosciute.

Art. 2.

Spetta al Ministero della giustizia e degli affari di culto di provvedere:

1° alla preparazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione, dei progetti dei bilanci preventivi e dei resoconti annuali del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento, a cura del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 139 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2° all'accertamento della natura giuridica degli enti di fronte alle leggi di soppressione;

3° ai concentramenti delle monache;

4° ai pareri in merito ai concentramenti delle istituzioni di beneficenza;

5° alla chiusura delle chiese al culto;

6° all'azienda dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche;

7° alla revisione delle risoluzioni e dei provvedimenti presi dal Fondo per il culto nei limiti e secondo le norme assegnate dalla legge 7 luglio 1866, n. 5036 e deliberati dal Consiglio di amministrazione del Fondo stesso, che però non abbiano carattere definitivo, ognora quando sia portato contro i medesimi opposizione o gravame dalle parti interessate, sentito sempre il Consiglio di Stato, allorchè si tratti di affari nei quali abbia deliberato il Consiglio di amministrazione su indicato;

8° alla concessione, sentito il Ministero degli affari esteri, dei sussidi ai missionari ed agli altri sacerdoti all'estero; degli assegni per manutenzione ed ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle Colonie e all'estero; delle sovvenzioni a beneficio delle Missioni italiane in Oriente; del godimento delle pensioni all'estero.

Ad esso spettano inoltre tutti gli affari che non siano di mera amministrazione, ma importino risoluzioni di massima, o riflettano direttive generali di Governo.

Art. 3.

Spettano all'Amministrazione autonoma di cui all'art. 1, tutti gli altri servizi e funzioni centrali della disciolta Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 4.

La gestione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma continuerà ad essere curata, alla dipendenza della predetta Direzione generale degli affari di culto nel Ministero della giustizia, dalle Intendenze di finanza, dagli uffici del registro e del demanio, dagli ispettori demaniali e del Fondo per il culto, dalle delegazioni o direzioni provinciali del tesoro e dalle sezioni di tesoreria, come prescrivono il regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, la legge 15 agosto 1867, n. 3848, il R. decreto 26 settembre 1869, n. 3286, il regolamento 18 dicembre 1869, n. 5397, la legge 22 giugno 1874, n. 1962, il regolamento 29 ottobre 1874, n. 2189, la legge 14 luglio 1887, numero 4728, il regolamento 20 agosto 1897, n. 512, ed ogni altra disposizione in vigore.

Art. 5.

Saranno esercitate, senza limitazione di somma, le facoltà già accordate agli intendenti di finanza coi decreti Reali 11 luglio 1891, n. 441, e 16 novembre 1922, n. 1586, nonchè coi decreti Ministeriali 30 settembre 1891; 13 giugno 1895 e 26 ottobre 1922, nelle seguenti materie:

a) annullamento definitivo di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, oppure duplicatamente iscritti o rinviati da uno ad altro ufficio;

b) trasporto di crediti di incerta esazione dai campioni o libri debitori certi a quello delle entrate dubbie;

c) approvazione di atti di affrancazione di prestazioni varie e annullamento dei relativi articoli iscritti nei libri debitori;

d) approvazione di atti di commutazione, in denaro, di rendite in natura;

e) approvazione di atti di affitto di beni immobili e di affitto o appalto di prestazioni in natura;

f) approvazione di atti recognitori di debito verso l'Amministrazione;

g) pagamento d'imposte e tasse; indennità di giro; spese e tasse prenotate a debito nei giudizi, spese di liti dovute alle controparti; competenze ai delegati erariali; spese di stampa per memorie legali, citazioni, bandi, editti, avvisi, ecc.; spese d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Fogli degli annunzi legali; spese anticipate dai contabili per trasferte e soggiorno a testimoni, funzionari dell'ordine giudiziario, uscieri, messi intimatori, inservienti comunali, commissari per custodia di cose pignorate, per indennità e competenze ai periti giudiziari, e per copie di atti da prodursi in giudizio, spese per stipulazione di atti, volture catastali, redazione e copiatura di ruoli esecutivi, prese di possesso di beni, perizie amministrative, accessi d'ingegneri sopra luogo per verifiche, identificazioni, collaudi e per qualunque altro servizio tecnico d'interesse dell'Amministrazione; spese ipotecarie.

Se alcuno degli atti indicati alle lettere c), d), e), f) di questo articolo dovesse essere stipulato negli uffici della Intendenza, dovrà intervenire in tale atto non l'intendente in persona, ma altro funzionario delegato, affinchè non sia

menomata la facoltà di approvazione all'intendente medesimo concessa con il presente articolo.

La facoltà di approvazione non si estende ai casi nei quali su gli atti da approvarsi sia da promuoversi la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto ai termini dell'art. 4 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, oppure il parere del Consiglio di Stato, giusta il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827.

Altrettanto è detto per l'annullamento dei crediti inesigibili, di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 6.

Sono elevate da L. 3000 a L. 10,000 e da uno a tre anni i limiti entro i quali gli intendenti di finanza hanno facoltà, giusta il decreto Ministeriale 26 ottobre 1922, di prorogare il pagamento dei crediti del Fondo per il culto, con le dovute garanzie e formalità, e con la corrisposta del prescritto interesse.

E' parimenti elevato alla misura di L. 2000 il limite fissato dal decreto suddetto agli intendenti di finanza per l'autorizzazione, nei casi di urgenza, dei lavori di riparazione e manutenzione degli immobili posseduti dal Fondo per il culto e per il pagamento della relativa spesa.

Potranno gli intendenti rinunziare, mediante annullamento degli articoli di campione, a crediti non superiori a L. 1000, quando siano stati infruttuosamente tentati, a più riprese, e per due anni, gli atti di esecuzione mobiliare, e manchi la garanzia ipotecaria, com'è stabilito per il servizio demaniale con il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200.

Hanno facoltà gli intendenti di decidere, in primo grado, le controversie amministrative relative alla liquidazione ed esazione della quota di concorso, e all'accertamento e riscossione delle altre entrate, sentita, quando occorra, l'avvocatura erariale.

Le transazioni sono di esclusiva competenza, in ogni caso, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, sentito il proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

In conformità di quanto è disposto con l'art. 10 lettera *c*) del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200, per la tassa di manomorta gli uffici del registro e del demanio devono liquidare la quota di concorso dovuta dagli Enti ecclesiastici al Fondo per il culto, giusta l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, iscrivere i crediti sul campione certo e provvedere alla relativa riscossione senza bisogno della preventiva autorizzazione della Intendenza.

Possono gli uffici stessi concedere dilazioni al pagamento delle quote di concorso e delle altre entrate date loro in carico, limitatamente alla somma di L. 2000, e per una durata non superiore a sei mesi, col relativo interesse legale, e con le dovute garanzie e formalità.

Anche gli ispettori del registro e del fondo per il culto possono concedere dilazioni, negli uffici presso i quali si trovino a causa delle loro funzioni, per una durata non superiore ad un anno e nel limite di L. 3000, egualmente con le dovute garenzie e formalità e con l'interesse legale.

Gli atti che saranno stipulati dagli uffici suindicati dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'intendente di finanza.

Gli ispettori potranno anche disporre ed effettuare, in occasione delle loro visite agli uffici, l'annullamento dei carichi erronei, duplicati, rinviati, dismessi od affrancati, nonchè il trasporto dei crediti incerti al campione delle entrate dubbie, chiedendo però alla Intendenza la emissione del relativo foglio di variazione della lista di carico, quando nulla abbia da osservare in contrario.

Provvederanno le Delegazioni del tesoro alla voltura degli assegni, in occasione di cambiamento di titolare, compresi quelli iscritti a favore d'investiti di benefici ecclesiastici, di economi spirituali, rettori di chiese, ecc.

Art. 8.

Il Fondo per il culto dovrà effettuare e portare a compimento non oltre il 31 dicembre 1925, tutte le liquidazioni di assegno a favore del clero, per le quali era stata già presentata domanda alla pubblicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354.

Dovrà inoltre curare che alla chiusura dell'esercizio 1924-25 sia sistemato il carico di esazione con la eliminazione dalle contabilità e dalle altre scritture, nonchè dal bilancio, di tutte le partite erronee, insussistenti e assolutamente inesigibili.

All'uopo, di concerto col Ministero delle finanze, potrà assumersi in servizio temporaneo adeguato personale, nei modi e nei limiti di cui all'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, modificato con l'art. 61 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 9.

Restano in vigore tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia, che non siano incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1924-25 la gestione delle aziende di cui trattasi, avrà effetto in base ai bilanci separati per il Fondo per il culto e per il Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma presentati al Parlamento e divenuti esecutivi in virtù della legge sull'esercizio provvisorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1089.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1924, n. 1083.

Attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato aventi qualifiche dall'8° al 14° grado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli agenti che, anteriormente al 1° marzo 1924, avevano qualifiche dei gradi dall'8° al 14°, le somme di cui al comma *c*) del secondo alinea dell'art. 9 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, sono ridotte a L. 900.

Tale riduzione vale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del citato Regio decreto.

Fermo restando l'inquadramento già effettuato ai sensi di detto decreto, la differenza fra lo stipendio risultante dall'applicazione dell'art. 9 suddetto colla modificazione di cui al primo comma del presente articolo e lo stipendio spettante per effetto dell'inquadramento stesso, è attribuita a titolo di assegno personale utile ad ogni effetto e da riassorbirsi in occasione dei successivi avanzamenti.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 73. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1090.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 1084.

Disposizioni concernenti la Scuola di ostetricia e la Biblioteca governativa di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 838, che approva il regolamento speciale delle scuole di ostetricia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale addetto alla Scuola di ostetricia di Trieste è, a decorrere dal 1° ottobre 1924, stabilito come segue:

a) un professore direttore, cui è attribuito l'8° grado (gruppo *A*);

b) due assistenti, cui è attribuito l'11° grado (gruppo *A*), secondo le tabelle di classificazione per gradi di cui all'allegato 1 al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Conseguentemente, alla tabella n. 34 dell'allegato II al predetto decreto sono aggiunte le seguenti indicazioni:

Personale della Scuola pareggiata di ostetricia di Trieste.

Gruppo *A*.

Grado		Posti
—		—
8°	Professore direttore	1
11°	Assistenti	2

Art. 2.

Nella tabella n. 32 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aggiunto, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 1924, un posto di bibliotecario.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto all'approvazione delle convenzioni per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Trieste e della Biblioteca governativa di Gorizia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1091.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1085.

Emissione di francobolli speciali da L. 2 da servire per il pagamento anticipato della tassa di recapito delle corrispondenze inviate per espresso e dirette all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto n. 304 del 13 gennaio 1924 che autorizza l'impressione della « sovrastampa » L. 1.60 sui francobolli espresso da L. 1.20;

Visto il R. decreto n. 1638 del 17 dicembre 1922 che eleva a L. 2 la tassa di recapito per espresso delle corrispondenze dirette all'estero;

Riconosciuta l'opportunità di istituire un nuovo francobollo espresso di tale importo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza l'emissione di francobolli speciali da L. 2 da servire per il pagamento anticipato della tassa di recapito delle corrispondenze inviate per espresso e dirette all'estero.

Art. 2.

I francobolli espresso da L. 2 saranno del medesimo formato, disegno e colorazione di quelli da centesimi 30 emessi in virtù del R. decreto n. 539 del 14 agosto 1908 e di quelli da L. 1.20 emessi in virtù del R. decreto n. 305 del 13 gennaio 1924.

Art. 3.

I francobolli espresso da L. 1.20 sovrastampati 1.60 seguiteranno ad aver corso fino a disposizione contraria con l'aggiunta di francobolli ordinari per l'importo differenziale di cent. 40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 75. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1092.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1100.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni Ministro ha, alla propria esclusiva dipendenza, un Gabinetto costituito da:

un capo di Gabinetto;
un segretario particolare;
non più di tre funzionari del gruppo *A* o del gruppo *B*, di cui uno solo con grado superiore al settimo;
non più di tre impiegati del gruppo *C*, di cui uno solo potrà avere il grado di archivista capo.

Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio sono applicabili le norme del presente decreto.

I distacchi di funzionari, in caso di eccezionale lavoro, ai Gabinetti dei Ministri possono essere autorizzati soltanto nella stessa Amministrazione per decreto Ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti. I distacchi non possono complessivamente superare il numero di tre funzionari per ogni Gabinetto.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato non hanno attribuzioni proprie ed esercitano, nel rispettivo dicastero, le attribuzioni che loro vengono delegate dal Ministro.

I Sottosegretari di Stato non hanno Gabinetto proprio; hanno una segreteria particolare costituita:

da un segretario;
da un archivista;
da un altro impiegato d'ordine con mansioni di copista.

Non sono ammessi distacchi d'impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.

Art. 3.

Il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e alle segreterie dei Sottosegretari di Stato deve essere scelto tra funzionari di ruolo in attività di servizio che appartengano od abbiano appartenuto alle rispettive Amministrazioni od a quegli altri Enti ed istituti che sono amministrati dalle Amministrazioni medesime.

Soltanto i segretari particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono essere scelti fra impiegati di altre Amministrazioni dello Stato.

Il personale addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio può essere scelto fra quello di qualunque Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Le nomine alle varie cariche dei Gabinetti o delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato saranno fatte mediante decreti Ministeriali, coi quali dovrà altresì essere stabilita la misura della retribuzione da accordarsi ai nominati, che non potrà, in nessun caso, eccedere il quarto dell'indennità di cui all'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nessun'altra retribuzione potrà essere concessa agli impiegati dei Gabinetti o delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato nè per compenso di lavori straordinari nè per gratificazioni od altro qualsiasi titolo.

Art. 5.

I Gabinetti e le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata, collaborano all'opera personale del Ministro o del Sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi nè sostituirsi agli stessi.

Art. 6.

Il passaggio da un'Amministrazione all'altra e da un ruolo ad altro ruolo della stessa Amministrazione dei funzionari addetti ai Gabinetti e alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato è regolato dalle norme dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni o dagli ordinamenti particolari di ciascuna delle Amministrazioni alle quali il funzionario appartiene.

Art. 7.

E' abrogata ogni altra disposizione regolante la materia del presente decreto, salvo il penultimo capoverso dell'articolo 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per quanto riguarda il numero di ufficiali addetti in soprannumero ai Gabinetti militari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DE REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 90. — GRANATA.

DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Pontelatone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 6 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pontelatone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto portare ancora a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo colà le elezioni per la ricostituzione della normale amministrazione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pontelatone è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 8 luglio 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 2547 della *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1924, seconda colonna dell'elenco smarrimento certificati, il numero di iscrizione, della 15ª intestazione che dice: « Grieci Antonio fu Generoso, dom. in Bonito (Avellino) L. 600 », deve essere 233488 anzichè 233482.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 159

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 94	Belgio	106 18
Londra	102 03	Olanda	8 80
Svizzera	425 16	Pesos oro	17 25
Spagna	310 12	Pesos carta	7 59
Berlino	—	New-York	23 346
Vienna	0 033	Oro	450 47
Praga	69 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 39
	3.50 % » (1902)	81 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 luglio 1924, è stata fissata in L. 453, rappresentanti 100 dazio nominale e 353 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'INTERNO

RAGIONERIA CENTRALE

Circolare n. 5663-42600 diretta ai Prefetti del Regno, quali funzionari delegati ad amministrare in Provincia i fondi del bilancio del Ministero dell'interno, allo scopo di indirizzare la loro azione ad una parsimoniosa e rigida disciplina finanziaria.

Limiti entro i quali devono essere contenuti gl'impegni di spese durante l'esercizio 1924-1925 — Importanza della vigilanza sugl'impegni — Divieto dei prelevamenti dai « fondi in genere » — Necessità di rigida disciplina finanziaria.

Per norma della S. V. e del personale amministrativo e di ragioneria di codesta Prefettura, allego alla presente un prospetto in duplice esemplare delle somme che potranno essere messe a di Lei disposizione, durante l'esercizio 1924-25 per provvedere alla maggior parte dei servizi dipendenti da questo Ministero per i quali l'assunzione degl'impegni e l'ordinazione delle spese sono deferiti alla S. V.

Dette somme segnano i limiti entro i quali devono *in via normale*, salvo, cioè, casi di carattere imprevisto, *essere contenuti gl'impegni* del prossimo esercizio.

* * *

Non mi dissimulo che per alcuni servizi la somma sarà per apparire forse inadeguata; al riguardo rammento come nel periodo che attraversiamo le condizioni della finanza dello Stato *impongano in tutti i campi sacrifici e rinunzie*.

Le esigenze dei singoli servizi devono quindi restringersi al minimo assoluto, rinviando ad altra epoca tutti quei miglioramenti, tutte quelle espansioni che fossero per richiedere maggiori sforzi da parte dello Erario. E, come il Collega delle Finanze ha ricordato a me e agli altri Ministri essere impegno d'onore rispettare i confini delle previsioni presentate al Parlamento, altrettanto debbo dire io ai signori Prefetti, nei riguardi delle somme loro delegate e che rappresentano una quota parte dello stanziamento del capitolo di bilancio. Tale quota parte è stata bensì calcolata in modo da lasciare un margine quale riserva colla quale questo Ministero potrà, eventualmente, concedere, ad esercizio inoltrato, qualche aumento, ma tale riserva è così esigua che su di essa non può a priori farsi assegnamento ed è perciò che la S. V. *dovrà esigere la massima parsimonia ed ogni oculatezza per contenere gl'impegni.*

* * *

A ragion veduta adopero la frase *contenere gl'impegni* e non i pagamenti, e su di essa insisto e richiamo l'attenzione perchè in un bilancio di competenza e non di cassa, com'è il bilancio dello Stato, **hanno importanza *assolutamente prevalente il fenomeno dell'impegno*** di una spesa ed il momento nel quale l'Amministrazione viene ad assumere un debito sia per ordinazione di merce, sia per ordinazione di una missione o per richiesta di prestazione d'opera, ecc. Infatti, contenuti rigorosamente gl'impegni nei limiti concessi, i pagamenti, che ne sono una conseguenza, non possono dar luogo ad eccedenze.

E' adunque il momento dell'impegno quello nel quale il funzionario delegato a spendere, ha l'*obbligo di preoccuparsi dello ammontare approssimativo della spesa*, per la fornitura, per il lavoro, per la missione, ecc. che sta per ordinare, ed ha l'obbligo, a' sensi ed agli effetti degli articoli 50 (ultimo comma) e 86 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, di disporre che sia prenotato come impegnato l'importo relativo a decurtazione delle somme che l'Amministrazione centrale ha messo a sua disposizione.

L'accluso prospetto ha, in altri termini, per le Prefetture, la stessa funzione che ha il bilancio preventivo per le Amministrazioni centrali, serve, cioè, di guida e di vincolo, prefissando i confini entro l'ambito dei quali devono in via normale, ritenersi limitate le facoltà dei Prefetti nella ordinazione delle spese.

Ed alla stessa guisa che il limite degli stanziamenti del bilancio non può essere dalle Amministrazioni centrali superato senza la *preventiva* concessione di maggiori assegnazioni, i limiti

tracciati dall'accluso prospetto non dovranno essere superati, nell'assunzione degl'impegni per parte delle Prefetture senza la *preventiva* autorizzazione di questo Ministero, autorizzazione da richiedersi con motivata proposta diretta agli uffici amministrativi centrali che sopraintendono ai vari servizi e che, per norma, sono indicati nell'ultima colonna del prospetto medesimo.

Le richieste a detti uffici dovranno essere naturalmente limitate a casi eccezionali ed impreveduti, per spese, cioè che sorgono indipendentemente dall'*azione che un amministratore oculato può e deve svolgere per limitarle.*

* * *

Nulla è innovato circa le speciali disposizioni facenti obbligo ai signori Prefetti, per determinate spese, di conseguire *preventive* autorizzazione dagli uffici amministrativi competenti prima di impegnare, anche parzialmente, i fondi concessi.

* * *

Tutto ciò premesso risulta ovvio, e deve rimanere bene inteso, che la S. V. Ill.ma, per regolarsi circa gl'impegni che potrà andare assumendo nel corso del prossimo esercizio finanziario, nessun criterio potrà desumere dall'ammontare dei mandati di anticipazione che sono in corso di emissione a favore della S. V., ammontare che può essere commisurato ad un quarto, ad una metà o anche, eventualmente, a tutta la somma risultante per ciascuno oggetto dall'annesso prospetto e che affluirà alla contabilità speciale di codesta Prefettura per mettere la S. V. in grado di estinguere gl'impegni assunti entro i limiti risultanti dall'annesso prospetto. L'accennato criterio dovrà essere attinto *unicamente* al prospetto medesimo, che viene a costituire per le spese ivi indicate il bilancio di codesta Prefettura, ed è con riferimento alle cifre in esso riportate che la S. V. dovrà, eventualmente, e per casi di assoluta necessità rivolgere agli uffici amministrativi di questo Ministero le sue proposte, tenendo presente di non trattare in una stessa nota che argomenti afferenti ad un solo capitolo.

* * *

Così facendo, e *solamente* così, si sarà certi che quando, a suo tempo, e, cioè a fornitura eseguita o a prestazione ultimata, saranno presentati i relativi documenti giustificativi (fatture, conti, tabelle ecc. ecc.) i creditori potranno *subito* essere soddisfatti e non si avranno le sorprese costituite sia dalle eccedenze d'impegno, sia dai saldi per spese ordinate in un passato talvolta abbastanza remoto; sorprese che stanno a dimostrare poca diligenza sulla vigilanza degli impegni da parte degli ordinatori, e che danno luogo ad inevitabili ritardi, a giuste lagnanze, a recriminazioni, a minacce da parte di coloro che devono attendere talvolta parecchi mesi per essere soddisfatti.

Nè è inutile raccomandare come, senza speciale autorizzazione, che questo Ministero può essere indotto a dare in casi di assoluta eccezione, sieno da evitarsi *i pagamenti sui fondi in genere*, frase codesta abusata, *che non ha fondamento di legalità*, giacchè nella contabilità speciale, com'è noto, non vi sono « fondi in genere », ma, a prescindere dai depositi di pertinenza di terzi, vi sono solamente i fondi derivanti da anticipazioni aventi ciascuna una ben definita destinazione.

Siffatti prelevamenti, oltre a costituire irregolarità di fronte al divieto sancito dall'art. 346 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 (art. 373 vecchio regolamento di C. G.) possono non solo dar luogo ad eccedenze di fronte agli stanziamenti di bilancio approvati dal Parlamento, ma determinare talvolta gravi perturbamenti nei servizi normali giacchè le Prefetture, in seguito a detti irregolari prelevamenti potrebbero venire a trovarsi nella impossibilità di provvedere ai pagamenti pei quali erano state concesse le anticipazioni.

Tutto ciò è stato altre volte detto e raccomandato (veggasi, ad esempio, le circolari 18 febbraio 1911, n. 42600 a pagina 260 del Bollettino Ufficiale 1911 e 23 gennaio 1912, n. 32728 a pag. 142 Bollettino Ufficiale 1912) ma, specialmente in questi ultimi anni, le tardive denuncie d'impegni, i pagamenti eseguiti in eccedenza alle anticipazioni concesse, le richieste di poter pagare sui « fondi in genere » si sono fatte così frequenti, da indurmi a far presente come sia *indispensabile vigilare e provvedere affinchè una rigorosa disciplina finanziaria sia rispettata e fatta rispettare.* E ciò mi attendo dalle SS. LL.

Con l'occasione fo presente che, per quanto concerne le modalità e i termini per la presentazione dei rendiconti delle anticipazioni dal 1° luglio 1924, hanno pieno vigore le disposizioni di cui all'art. 60 del R. decreto-legge 19 novembre 1923, n. 2440.

Prego trasmettere ricevuta.

Roma, addì 23 giugno 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

Allegato alla Circolare n. 3663-[illegible] del 23 giugno 1924.

MINISTERO DELL'INTERNO

RAGIONERIA CENTRALE

Prefettura di ....

Prospetto delle somme costituenti il limite massimo entro il quale la Prefettura suddetta deve contenere gli impegni dell'esercizio finanziario 1924-25 per le spese sottoindicate.

(Vedi ultimo comma dell'art. 50 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

OGGETTO DELLA SPESA	Numero del capitolo	SOMMA	Ufficio amministrativo avente la gestione del capitolo di spesa
Retribuzione per servizio copia	2		Div. I
Spese per propaganda d'italianità	9		Div. I
Indennità di trasloco pel personale dell'Amm. Civile	11 art. 1		Div. I
Indennità di trasloco pei funzionari della P. S.	11 art. 2		Direz. Gen. della P. S.
Indennità di missione al personale dell'Amm. Civile	12 art. 1		Div. I
Indennità di missione al personale di Sanità	12 art. 2		Direz. Gen. Sanità
Id. di P. S.	12 art. 3		Direz. Gen. della P. S.
Telegrammi e fonogrammi di Stato	18		Div. I
Spese per le vetture automobili assegnate ai Prefetti	28		Div. I
Trasporti ammalati venerei	40		Dir. Gen. Sanità - Div. II
Missioni Ispettori dermosifilografi	40		Direz. Gen. Sanità
Ispezioni farmacie	48		Id.
Spese per autoveicoli della Sanità	49		Id.
Profilassi delle malattie infettive	50		Id.
Manutenzione materiale profilattico	50		Id.
Spese varie Sanità Marittima	53		Id.
Retribuzioni ed indennità a personale estraneo all'Amministrazione Sanitaria per servizi nelle Stazioni sanitarie ed Uffici sanitari di porto	54		Id.

OGGETTO DELLA SPESA	Numero del capitolo	SOMMA	Ufficio amministrativo avente la gestione del capitolo di spesa
Profilassi epizoozie.	56		Direz. Gen. Sanità
Lotta antimalarica in Sardegna.	59		Id.
Spese per pagamento premi per importanti risultati di servizio ai militari dell'Arma dei RR. CC. (per il solo primo semestre) .	64		Direz. Gen. della P. S
Trasferto funzionari P S.	69		Id.
Premi ai CC. RR. ed altri agenti della forza pubblica per arresto latitanti condannati in contumacia, evasi, per sequestro d'armi	70		Id.
Spese riparazione, manutenzione ed acquisto biciclette	71		Id.
Funzionamento e manutenzione automezzi .	72		Id.
Servizio sanitario di Questura e visite fiscali al personale di P. S. nello interesse del serservizio	74		Id.
Lavori caserme RR. CC. ed Uffici P. S.. . .	77		Id.
Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione armi e munizioni sequestrati ai privati	80		Id.
Rimpatrio indigenti	82		Id.
Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio.	83		Id.
Soprassoldo, trasporto ed altre spese per la truppa comandata in servizio di P. S. . .	85		Id.
Spese domiciliati coatti ed assegnati al domicilio obbligatorio.	86		Id.
Spese compensi per servizi straordinari telegrafici e telefonici	88		Id.
Indennità fissa annuale agli Ufficiali ed al personale civile M. S. N. e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando Generale	90		Com. Gen. M. V. S. N.
Diario giornaliero eventuali agli Ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo pel mantenimento dell'ordine pubblico	91		Id.
Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti ai locali pei Comandi. Indennità eventuali agli Ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori residenza, ecc.	92		Id.

Il direttore capo della Ragioneria:
R. GIANDOLINI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 7 luglio 1924, in Endine, provincia di Bergamo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 9 luglio 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga della scadenza del concorso per posti di direttore di Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese, reg. 4, Economia nazionale, foglio 241, col quale venne bandito il concorso per coprire posti di direttore di Regie scuole agrarie medie, con scadenza al 30 giugno 1924;

Decreta:

La scadenza del concorso per posti di direttore di Regie scuole agrarie medie, bandito col decreto Ministeriale 8 aprile 1924, è prorogata al 15 agosto 1924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1924.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte degli esami di concorso per 130 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1924, col quale venne bandito un concorso per il conferimento di 130 posti di vice-ragioniere nell'Amministrazione dell'interno;

Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, riguardante passaggi di categoria e sistemazione in ruolo di personale ex combattente;

Vista la circolare 25 giugno 1924, n. 11769, del Ministero delle finanze;

Ritenuto che, a seguito dell'emanazione del citato Regio decreto e fino a quando non abbiano avuto pratica attuazione le disposizioni in essa contenute, si rende indispensabile rinviare le prove scritte degli esami dei candidati al concorso suddetto già bandito da questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per il conferimento di 130 posti di vice-ragioniere nell'Amministrazione dell'interno, che avrebbe dovuto aver luogo entro il mese di luglio 1924, sono rinviate a mese ed a giorni da stabilirsi con successivo decreto.

Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale amministrativo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 luglio 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.